

Notificazione degli atti civili ed amministrativi

Il 20 agosto 2007 il Ministero dell'Interno ha emanato una circolare relativa alla notifica dei verbali di contestazione delle infrazioni al codice della strada.

Trattasi di un documento, con il quale, è stata riconosciuta l'applicazione in materia di contestazione delle violazioni al codice della strada del principio di diritto enunciato dalla Corte Costituzionale con sentenza 477 del 2002, con la quale la stessa dichiarò l'illegittimità dell'art. 149 del codice di rito civile in combinato disposto con l'art. 4 comma 3 della legge 890 del 1982 relativamente al termine di perfezionamento della notifica per il notificante, qualora la stessa sia avvenuta a mezzo servizio postale.

Per meglio comprendere i termini della questione giova effettuare una seppur breve ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

Nel codice della strada vige il principio per cui la violazione deve essere immediatamente contestata al trasgressore quando ciò sia possibile, per cui la sua omissione, salvo che non ricorrono le ipotesi eccezionali indicate nello stesso codice e nel suo Regolamento, costituisce violazione di legge che rende illegittimi i successivi eventuali atti del procedimento amministrativo.

L'attività di notificazione può avvenire anche attraverso il sistema postale.

Rilevante a tal fine è l'individuazione del termine di perfezionamento della notifica sul quale la Corte delle leggi si è diverse volte pronunciata.

In particolare nel 98 la Corte ebbe ad affermare l'illegittimità dell'art. 8 della legge 890 del 1982 (in materia di notificazione a mezzo posta) nel punto in cui escludeva la possibilità che dopo la prima notificazione avvenuta senza successo, l'ufficio postale inviasse al destinatario una nuova comunicazione, così da far decorrere un nuovo termine di perfezionamento della notifica per lo stesso.

La differenza contenuta nella norma censurata rispetto alla disciplina della notificazione operata direttamente dall'ufficiale giudiziale avrebbe comportato, a detta della Consulta, una menomazione delle garanzie (sub specie di diritto alla difesa) del destinatario.

E' proprio con riferimento al momento del perfezionamento della notifica che è stata diramata dal Ministero dell'Interno la circolare in commento.

Infatti, tanto il codice di rito civile quanto la legge che regola le notifiche a mezzo posta, prevedevano che per il notificante la notificazione si perfezionasse dal giorno di ricezione dell'atto da parte del destinatario.

Con la sentenza in parola cui la circolare fa riferimento e, per vero, anche con una più recente (23 gennaio 2005, n. 28) si è affermato che occorre distinguere quanto al perfezionamento il termine che riguarda il notificante e quello che riguarda il destinatario; rispetto al primo il riferimento è alla data di affidamento del plico al servizio postale, per il secondo quello di effettiva ricezione, ovvero di decorso del termine per compiuta giacenza.

Con la circolare in commento il Ministero dell'Interno risolve positivamente il contrasto interpretativo relativo all'applicazione del suddetto principio di diritto anche ai procedimenti di notifica a mezzo posta dei verbali di contestazione di violazioni al codice della strada.

Seguendo le coordinate indicate nella circolare è possibile affermare che quando non sia stata possibile la contestazione immediata dell'infrazione la notifica della stessa ha efficacia per il destinatario anche quando sia giunta oltre il termine previsto dalla legge sempre che, però, l'amministrazione abbia provveduto ad adempiere le formalità di legge (consegna del plico all'ufficio postale nei previsti 150 giorni).

In tal caso, allora, sarebbe preclusa la possibilità per il destinatario di presentare ricorso ferma in ogni caso, ove lo stesso lo avesse intentato, la libertà del giudice di valutare a seconda delle circostanze del caso.

La ratio posta alla base di un tale sistema è rinvenibile nell'esigenza di impedire che l'efficacia di un atto di notifica effettuato da una p.a. possa essere subordinata all'operato di un soggetto terzo estraneo alla stessa, qual è l'ufficio postale.

A fronte di questa esigenza, per vero, se ne pone un'altra che è quella di garanzia alla difesa del cittadino, il quale, secondo la lettera della circolare, potrebbe avere la certezza di vedersi accolto il ricorso solo se effettivamente dalla data di spedizione, rilevabile dalla relata di notifica, risulti che il verbale sia stato spedito oltre i 150 giorni, o dimostri di non averlo mai ricevuto.

